



FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

Regolamento contributi, sussidi e patrocinio

(versione finale approvata nella seduta del Consiglio federale del 24 febbraio 2008)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.), al fine di favorire la piena promozione dello sport colombofilo, dei soci, delle società e/o associazioni colombofile e dei Gruppi, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto e secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, patrocinio, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere economico a soci colombofili (persone fisiche o giuridiche singole o associate), società colombofile, associazioni colombofile sportive dilettantistiche, gruppi colombofili, enti pubblici e privati che esercitino, o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative nei seguenti settori di colombofilia sportiva:
 - cultura, scienza e sviluppo dell'educazione colombofila e del colombo viaggiatore in particolare;
 - storia, tradizioni e vocazioni locali in materia colombofila sportiva;
 - promozione dell'immagine del colombo viaggiatore nel territorio sociale, provinciale e nazionale;
 - sport colombofilo, quale qualificazione del tempo libero, per strutture, attrezzature, mostre, premiazioni, classifiche, trasporti e lanciate di colombi viaggiatori;
 - scambi colombofili internazionali;
 - aggregazione sociale e giovanile nello sport colombofilo;
 - promozione dello sport colombofilo locale e dei richiami tradizionali del territorio;
 - promozione degli interventi a favore dei soci, società e gruppi;
 - promozione della conoscenza delle diverse culture colombofile;
 - tutela e valorizzazione della natura, educazione ambientale e colombofila;
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento:
 - il versamento delle quote associative, del capitale sociale ed altre partecipazioni finanziarie legate alla presenza della F.C.I. in società o associazioni, in enti di diritto pubblico o privato, in fondazioni o associazioni riconosciute o non riconosciute;
 - l'erogazione di contributi o sostegni di qualunque genere in attuazione delle funzioni amministrative della Federazione proprie o conferite dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 2

Domande

- 1 Coloro che intendono accedere ai benefici previsti nel presente regolamento devono presentare domanda alla Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.), entro il **31 ottobre** di ogni anno contenente i seguenti elementi:
 - generalità della persona fisica, ovvero denominazione della persona giuridica, sede e nome del legale rappresentante;
 - entità e/o natura della richiesta;

- finalità, contenuta in adeguata relazione illustrativa, circa l'impiego di quanto si richiede;
- copia del bilancio preventivo e consuntivo dell'anno precedente la richiesta di beneficio;
- dichiarazione che non sussistono, a carico del richiedente, elementi ostativi ad intrattenere rapporti di tipo economico con la federazione stessa sanciti dallo Statuto F.C.I. e dalla legge;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto sull'utilizzo di quanto elargito, nonché la documentazione probatoria, ove eventualmente ritenuto, in sede di erogazione, dalla Federazione.

Art. 3

Istruttoria e modalità di erogazione

1. Le richieste di cui al precedente articolo sono assegnate alla Direzione Federale espressamente prevista dall'ordinamento dell'Ente e deputata a trattare la materia, che provvede agli adempimenti istruttori.
2. I benefici sono deliberati dopo istruttoria dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della federazione stessa nei limiti delle graduatorie annuali e delle disponibilità di bilancio a tale titolo (contributi e sussidi) accantonate.
3. In relazione all'entità ed alla natura delle provvidenze da elargirsi, può essere stabilita l'erogazione pro rata, in relazione agli stati d'avanzamento dell'iniziativa oggetto di sostegno, o delle particolari finalità da conseguire; parimenti, possono essere decise forme di controllo o verifica, da eseguirsi a cura del dirigente e collaboratori dell'unità organizzativa competente (gruppi o Direzione federale).

Art. 4

Requisiti, graduatorie e priorità

1. **I requisiti** che i Gruppi o le Società con funzione di Gruppo debbono possedere per poter accedere ai contributi e sussidi sono:
 - a) non deve superare il numero di 6 (sei) soci, i quali debbono svolgere attività sportiva, e pertanto, non devono essere solo soci di fatto, sostenitori o quant'altro. Per verificare l'attività sportiva, la stessa dovrà essere comprovata dalle classifiche dell'ultimo anno e dalla presentazione nei termini del programma gare trasmesso ed approvato dalla F.C.I.;
 - b) deve essere "*isolato*" e per isolato si intende che il gruppo più vicino non deve essere a meno di 100 km. stradali;
 - c) qualora sia posizionato a meno di 100 km. stradali dal Gruppo più prossimo, detto Gruppo deve organizzare attività sportiva autonoma e indipendente. Pertanto il Gruppo richiedente potrebbe essere "*ospitato*";
 - d) qualora sia posizionato a meno di 100 km stradali dal Gruppo più prossimo che organizza attività indipendente ed autonoma, detto Gruppo deve trovarsi su di una direttiva stradale logica e funzionale per i trasporti;
 - e) non deve trovarsi sulla direttrice sia di volo che di trasporto dei grandi gruppi colombofili, mentre è accettato che sia al finale della direttrice;

f) il contributo deve essere richiesto solamente al fine di un utilizzo prettamente legato all'attività sportiva od a manifestazioni colombofile intese a propagandare la colombofilia in genere.

2.- La Direzione federale redige la **graduatoria annuale**, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, da approvarsi dal Consiglio Federale, a seguito della richieste pervenute con le seguenti **priorità**:

- attrezzature colombofile per l'apprestamento di colombaie uniche o in comune a più soci;
- attrezzature per il trasporto e le lanciate per gruppi o società con funzione di gruppo che risultano isolate o impossibilitate per situazioni geografiche a partecipare al trasporto comune con gruppi vicini (oltre 100 km stradali dal gruppo più vicino);
- attrezzature (hardware e software) per la constatazione elettronica degli arrivi e la compilazione di classifiche e campionati, trasmissione dati alla F.CI., ecc.

Art. 5

Contributi aventi il carattere dell'eccezionalità

1. Con espressa motivazione, può essere derogato dalle disposizioni del presente regolamento per la concessione di contributi o aiuti finalizzati ad interventi di promozione colombofila in province e regioni sprovviste di soci o di carattere societario (società con funzioni di Gruppo) aventi carattere di somma urgenza ed eccezionalità.

Art. 6

Rendicontazione

1. Le provvidenze, concesse in base a preventivi, una volta impiegate da parte dei soggetti percettori, dovranno essere oggetto di specifiche relazioni in ordine alle modalità di utilizzo ed ai risultati conseguiti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione di norme statutarie, amministrative o penali, i beneficiari delle provvidenze, che omettano di presentare le relazioni di cui al precedente comma e/o che abbiano destinato dette provvidenze diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda, sono esclusi da future, ulteriori elargizioni.

Art. 7

Disponibilità delle risorse finanziarie

1. La Federazione destina risorse finanziarie, per le finalità contemplate dal presente regolamento, in apposita voce di bilancio (contributi e sussidi).
2. Le erogazioni sono effettuate in base a graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salve le eventuali risorse aggiuntive da rendere disponibili mediante gli strumenti contabili.
3. Allo scopo di recuperare le risorse finanziarie necessarie la Federazione può organizzare specifiche manifestazioni (raccolta fondi, aste, pesche, lotterie, ecc.) allo scopo.

Art. 8

Il patrocinio

1. La Federazione può riconoscere progetti e iniziative promosse e realizzate da Gruppi, Associazioni (società) o soci (singoli o collettivi) attinenti alle tematiche definite dall'art. 3 dello Statuto ed art. 2 del Regolamento di attuazione, cui, sulla base di valutazioni di opportunità, di interesse, di valore, di significato, può, se interpellata, concedere il patrocinio.
2. Il patrocinio è il riconoscimento ufficiale, da parte della federazione, delle caratteristiche di interesse sociale, sportivo, ricreativo dell'iniziativa proposta. L'Associazione, i Gruppi o i soci che lo hanno ottenuto potranno apporre/esibire/utilizzare il logo della Federazione nel materiale informativo e pubblicitario dell'iniziativa con la dicitura "*con il patrocinio della Federazione Colombofila Italiana*", e dovrà assicurare il corretto uso dell'immagine della Federazione stessa.
3. La richiesta deve essere indirizzata al Presidente Federale, e deve essere corredata di tutte le informazioni e le motivazioni che permettano una valutazione attenta e corretta dell'iniziativa promossa.
4. Nella domanda di patrocinio, resa in carta libera o su facsimile predisposto dall'Ufficio F.C.I., può essere indicata la richiesta di eventuali servizi o materiali che si desidera siano erogati dalla federazione in forma gratuita o agevolata (ad esempio l'uso temporaneo di materiale economico, la fornitura di manifesti, cartelloni, fascioni o standardi, materiale didattico e divulgativo, utilizzo di locali, ecc., .
5. Se il Presidente, su conforme delibera della Direzione Federale, sentito l'Ufficio Sportivo, valuta positivamente l'iniziativa ed esprime parere favorevole, la pratica è trasmessa al Segretario che predispone la comunicazione da sottoporre al primo Consiglio Federale per "presa d'atto" e ne dà notizia all'Associazione, Gruppo o socio richiedente a firma del Presidente.
6. I servizi richiesti sono erogati compatibilmente con le disponibilità tecnico-organizzative dei diversi Settori competenti.
7. Se l'iniziativa patrocinata prevede l'erogazione di servizi, la richiesta va inoltrata **almeno due mesi prima della data fissata per l'iniziativa**, tempo necessario per consentire le verifiche di disponibilità di quanto richiesto.
8. L'uso improprio del patrocinio e l'uso scorretto o non autorizzato del logo comporta l'applicazione a carico del responsabile delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 9

Albo dei beneficiari

1. E' istituito, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ove sono iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati dalla federazione o del patrocinio in base al presente regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Ente.
2. L'albo dei beneficiari è informatizzato, consultabile da ogni socio, a cui è consentito l'accesso per via telematica.